

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro IV - Dei procedimenti speciali

#### Titolo VII - Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorità straniere

#### **Art. 804 Atti pubblici ricevuti all'estero. (Abrogato)**

[L'efficacia esecutiva nella Repubblica [c.p.c. 474] degli atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale in paese estero è dichiarata con sentenza della corte d'appello del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, previo l'accertamento che l'atto ha forza esecutiva nel paese estero nel quale è stato ricevuto e che non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.]